

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 22/10/2024

FATTO

Con ricorso del 28/06/2024, proposto dopo l'esito negativo del reclamo avanzato direttamente all'intermediario, il ricorrente riferisce di aver stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nell'anno 2019 e di aver provveduto all'estinzione anticipata dello stesso nel 2024.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto alla originaria durata del contratto, il ricorrente lamenta che non gli sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi e chiede pertanto la corresponsione di € 479,99 per "*spese di istruttoria*" oltre interessi.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso sostenendo di aver correttamente provveduto alla restituzione di quanto dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento e di non dover rimborsare null'altro al ricorrente, nel rispetto di quanto contrattualmente convenuto e di quanto statuito dalla normativa applicabile alla vicenda.

In particolare l'intermediario ha eccepito che con la sentenza C-555/21 (c.d. Unicredit Bank Austria), resa in materia di finanziamenti immobiliari, la CGEU avrebbe superato i principi di cui alla sentenza c.d. *Lexitor* riconoscendo che nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento vadano esclusi dalla restituzione i costi c.d. "*up front*" in quanto sostenuti per attività svolte ed esaurite nella fase genetica del contratto.

L'intermediario invoca l'applicabilità dei detti principi anche ai finanziamenti mobiliari richiamando numerose analogie tra le due discipline e ritenendo illegittimo il perseverare nel richiamo della pronuncia più risalente.

In ogni caso, anche non condividendo il suddetto orientamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, a parere dell'intermediario non potrebbe trovare applicazione la direttiva 2008/48 CE bensì il D.P.R. 183/50, ancora vigente nel nostro ordinamento e costituente *lex specialis* idonea a derogare alla norma generale. La citata norma prevede espressamente una differenziazione tra costi *recurring* e costi *up front*, con la previsione di possibile rimborso dei primi ed esclusione dei secondi.

Nello specifico l'intermediario evidenzia che le spese di istruttoria, richieste dal ricorrente, non hanno natura c.d. *recurring*, in quanto riferite ad attività di preanalisi con cui viene verificata la sussistenza dei requisiti minimi per l'accesso al finanziamento e non sarebbero quindi retrocedibili in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento stesso.

Con repliche del 29/07/2024 il ricorrente ha contestato le difese spiegate dall'intermediario eccependo l'inconferenza dei richiami alla sentenza C-555/21 della CGEU in quanto i principi ivi affermati si riferiscono esclusivamente ai finanziamenti immobiliari e non sarebbero estensibili al finanziamento oggetto del ricorso.

Analogamente il ricorrente contesta il richiamo al DPR 180/1950 escludendo che da tale norma possa discendere l'esclusione del diritto al rimborso *pro quota* dei costi sostenuti per un finanziamento e divenuti poi ingiustificati a causa della sua estinzione anticipata.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa ripartizione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. "*costi recurring*") che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. "*costi up front*").

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato "*pro rata temporis*".

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione del 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale "*l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva*

87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza Lexitor, l'art. 125 sexies TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. “*up front*” (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11 octies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”. Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione “*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) “*La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato*”.

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) “*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Sostegni-bis”) e quindi disporre che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*” e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia*

comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies del decreto c.d. "Sostegni bis" prevedendo che *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".*

In particolare anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che alla linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all'odierno ricorso.

L'invocato richiamo alla decisione della CGEU C-555/21 non appare condivisibile giacché la detta pronuncia è stata resa in materia di finanziamenti immobiliari e non può quindi considerarsi un superamento dei principi già espressi con la citata sentenza c.d. Lexitor.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio, il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2019 ed ha provveduto alla sua estinzione nel 2024, in corrispondenza con la rata n° 52.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata il ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi sostenuti che, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, risulterebbero essere privi di giustificazione.

In particolare il ricorrente chiede la restituzione di € 479,99 per *"spese di istruttoria"* oltre gli interessi.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto "sostegni bis", e quindi che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* ed *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	4,16%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	34,20%						
Spese di istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	273,60 €		273,60 €
Totale									273,60 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente poiché quest'ultimo ha applicato il criterio di calcolo *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 273,60, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI